



Oggetto: Verbale assemblea associazione del giorno 27/04/2023

L'anno 2023, il giorno 27, del mese di aprile, alle ore 15, presso la sede sociale di Via Lecce 82 in Gallipoli (Le), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "FARÒ APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea straordinaria il Sig. Perrella Giovanni Federico, verbalizza il Sig. Simone Saccomanno.

Il Presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della stessa e che sono presenti n° 7 soci su 7 iscritti nel registro dei soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'assemblea è chiamata alla discussione sulla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione lo Statuto modificato.

L'assemblea con voto unanime dei soci presenti delibera di approvare il nuovo statuto modificato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutti gli adempimenti e le pratiche necessarie per la registrazione di tale atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Il presidente e il verbalizzante vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e solo il presidente anche dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giovanni Federico Perrella

Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 28/04/2023

SERIE 3e NUMERO 405

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO F.U.

Anna Rosaria D'Amico
delega del direttore Provinciale
Antonio Rotello

Il Verbalizzante



-----STATUTO DELLA-----
-----ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-----
-----" FARÒ "-----

----- Articolo 1 -----
----- COSTITUZIONE -----

Ai sensi delle norme dettate dal codice civile agli art. 14-42, e ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ("codice del terzo settore") è costituita su iniziativa di Giovanni Federico Perrella, nato a Milano il 6 maggio 1992, residente a Gallipoli (LE) in via Lecce n. 82, C.F. PRRGNN92E06F205H, Simone Saccomanno, nato a Gallipoli il 4 Agosto 1995, residente a Gallipoli in via Franich n. 16, CF: SCCSMN95M04D883C, Luca Scigliuzzo, nato a Casarano il 22 Maggio 1996, residente a Gallipoli in via Pirandello n. 7, CF: SCGLCU96E22B936S, Roberto Bono, nato a Gallipoli il 23 agosto 1988, residente a Gallipoli in via Lecce n. 76, CF: BNORRT88M23D883D, Chiara Della Rocca, nata a Nardò il 20 maggio 1996, residente a Gallipoli in via Pirandello n. 4, CF: DLLCHR96E60F842E, Emanuele Coluccia, nato a Gallipoli il 27 Gennaio 1994, residente a Gallipoli in via Otranto 10, CF: CLCMNL94A27D883Q, Federica Epifani, nata a Gallipoli il 3 aprile 1990, residente a Gallipoli in Corso Roma 80, CF: PFNFRC90D43D883P in forma di associazione di promozione sociale denominata " FARÒ Associazione di promozione sociale" siglabile "FARÒ APS".

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ne direttamente ne indirettamente. La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione di promozione sociale ha sede a Gallipoli alla via Lecce n. 82.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'associazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'associazione stessa.

----- Articolo 2-----

----- SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE -----

L'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative ed eventi solidaristici che abbiano come punto focale la sostenibilità e cura dell'ambiente e la promozione del territorio in tutte le sue forme.

In particolare, l'associazione intende realizzare e sostenere tutte quelle attività ambientali, culturali ed artistiche che hanno un impatto sul territorio, promuovendo il rapporto tra uomo e paesaggio in ogni suo aspetto, dalla riscoperta delle tradizioni all'individuazione di nuovi valori culturali.

Entrando nello specifico, l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale già incluse all'interno dell' art. 5 D. Lgs 117/2017 (lettera e,f,h,i,z,w dello stesso):

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

----- Articolo 3 -----

----- ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, ai sensi dell' art. 6 del Codice del terzo settore l'associazione tra l'altro potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal consiglio direttivo con apposita delibera. -----

----- Articolo 4 -----

----- SOCI -----

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017 possono aderire tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2 del presente statuto, i criteri di ammissione e di esclusione sono regolati all'articolo 5 del presente Statuto. -----

----- Articolo 5 -----

----- CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE, DIRITTI E DOVERI -----

1) Tutte le richieste di partecipazione all'associazione devono essere fatte in busta chiusa alla persona del presidente. -----

2) Il soggetto entra a far parte dell'associazione a seguito di una delibera del consiglio direttivo, che si esprimerà positivamente o negativamente in merito alla candidatura entro 60 giorni. Quest'ultima, può essere impugnata, in caso di esito negativo, dal soggetto candidato, che può far sottoporre la sua ammissione al parere dell'assemblea dei soci, presentando entro 60 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo, sempre in busta chiusa alla persona del presidente, tale richiesta. Il presidente, ricevuta la suddetta richiesta, convoca entro 30 giorni l'assemblea dei soci, facendola votare. La stessa dovrà ottenere una maggioranza dei 2/3 (due terzi) per essere considerata approvata. -----

L'associazione si impegna a comunicare a mezzo scritto l'esito della delibera, e annota l'eventuale entrata nell'associazione del nuovo associato sul registro dei soci. -----

3) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa. -----

Le quote associative sono intransmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'associazione. -----

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. -----

6) In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. -----

7) In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. -----

8) possono presentare domanda di adesione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (attraverso la persona del legale rappresentante degli stessi) a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. -----

9) La qualità di Socio si perde: -----

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione con effetto al termine dell'esercizio sociale; -----

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o persistente violazione delle regole associative, l'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La delibera dell'assemblea viene -----

poi comunicata al socio escluso a mezzo corrispondenza;-----
-per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo;-----
-per decesso.-----

-Ciascun associato ha diritto di voto, In caso di socio minorenni, il diritto di voto viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti dell'associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente statuto all'assemblea; ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.-----

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. Tutti gli associati, hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri e registri dell'associazione.-----

10) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.-----

11) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.-----

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non potranno richiedere all'associazione il rimborso dei contributi, delle quote associative annuali e di quant'altro versato all'associazione durante la propria partecipazione alla medesima ne potranno vantare alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione.-----

12) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. -----

-In modo particolare, i soci hanno diritto:-----

-di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;-----

-di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;-----

-di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;-----

-di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione.-----

-di esprimere il proprio voto sull'ammissione del candidato socio che impugna la decisione del consiglio direttivo.-----

-I soci sono obbligati:-----

-all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;-----

-a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;-----

-al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. -----

----- Articolo 6 -----

----- RISORSE ECONOMICHE -----

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:-----

a) quote e contributi degli associati;-----

b) eredità, donazioni e legati;-----

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;-----

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;-----

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----

f) proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi; -----



g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica.-----

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);-----

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.-----

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

Il consiglio direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.-----

----- Articolo 7 -----

----- ESERCIZIO FINANZIARIO -----

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 15 gennaio ed il 15 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di dicembre. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 3 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.-----

----- Articolo 8 -----

----- ORGANI -----

Sono organi dell'associazione:-----

1) Presidente;-----

2) Consiglio direttivo;-----

3) Assemblea dei soci;-----

4) Organo di controllo (se nominato);-----

5) Revisore dei conti (se nominato);-----

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.-----

----- Articolo 9 -----

----- PRESIDENTE -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica 3 esercizi così come il consiglio direttivo e può essere riconfermato. -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. -----

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.-----

----- Articolo 10 -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- Composizione e convocazione -----

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette, compreso il presidente.-----

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e in caso di



impedimento momentaneo del presidente, il Vicepresidente.-----

I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Può essere anche riconfermato. -----

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che ne ravvede la necessità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; il consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.-----

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario (nominato ad hoc per ogni adunanza) o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.-----

I membri del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza ne prende atto il Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima. -----

----- Articolo 11 -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- Competenze -----

- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea dei soci. In particolare esso svolge le seguenti attività:-----

- elegge il presidente, e in caso di suo impedimento momentaneo, il Vicepresidente-----

-attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;-----

- redige e presenta all'assemblea il bilancio d'esercizio;-----

- delibera sulle domande di nuove adesioni;-----

- individua le attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale; -----

- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;-----

- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.-----

- convoca, quando ne ravvede la necessità, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. -----

Il consiglio direttivo, ove opportuno, designa un tesoriere e un segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.-----

----- Articolo 12 -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. -----

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso. -----

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.-----

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.-----

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 10 degli associati aventi diritto di voto.-----

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.-----

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.-----

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.-----

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.-----

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.-----

----- Articolo 13 -----

----- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI -----

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.-----

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.-----

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 2 volte l'anno per l'approvazione del bilancio entro 1 mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario.-----

4) L'Assemblea ordinaria:-----

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;-----
- discute ed approva i programmi di attività;-----
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;-----
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca, quando previsto o obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- delibera sull'esclusione degli associati;-----
- delibera sull'ammissione dei nuovi candidati soci qualora quest'ultimi impugnino la deliberazione di non ammissione da parte del consiglio direttivo;-----
- suggerisce al consiglio direttivo le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; -----
- Ha la facoltà di richiedere, quando ne ravvede la necessità, al Consiglio Direttivo o al presidente, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci. -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici; -----



- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.-----

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.-----

----- Articolo 14 -----

----- ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI -----

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 12.-----

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.-----

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.-----

----- Articolo 15 -----

----- SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI -----

Sono sostenitori dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliano ad essa contribuire. Il consiglio direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei sostenitori per categorie di contribuzione all'associazione.-----

Sono membri onorari dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura e dei valori portati avanti dall'associazione nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.-----

----- Articolo 16 -----

----- IL BILANCIO, LE SCRITTURE CONTABILI E I LIBRI SOCIALI-----

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

2) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, come previsto all'articolo 20 del presente statuto.-----

3) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:-----

- il libro dei soci;-----

- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;-----

- libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari e dei volontari non occasionali.-----

4) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendoli liberamente e in qualsiasi momento, al consiglio direttivo.-----

----- Articolo 17 -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI -----



- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 117/2017. -----
- 2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----
- 3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.-----
- 4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----
- 5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.-----

----- Articolo 18 -----

----- PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E VOLONTARI -----

- 1) L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.-----
- 2) L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----
- 5) L'associazione, nel caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

----- Articolo 19 -----

----- SCIoglimento -----

- 1) Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole dei tre quarti dei soci. -----
 - 2) In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, a salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana sociale. -----
- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----
- L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.-----

-----DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI-----

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.-----

Giovanni Federico Perilli

Statuto allegato al verbale di assemblea
registrato il 28/04/2023

2023 / Sem' 3e / N° 405

ADDETTO PORTELLO F.U.
Anna Rosaria D'Amicis
Ass. deleg. del Direttore Provinciale
Antidella Rotello

